



Seg. De
uff. 7: Sp. Dirigen e
Mod. 40/255
esamine ufficio

Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzioni Generali del Personale e della Formazione

Lettera circolare



GDAP-0187552-2013

PU-GDAP-1a00-27/08/2013-0187552-2013

Ai Signori Direttori Generali

Al Signor Direttore dell'Istituto Superiore
di Studi penitenziari

Ai Signori Provveditori Regionali

Visto _____

Al Signor Direttore del Centro Amministrativo
"Giuseppe Altavista"

Roma 25-05-13
Il Capo del Dipartimento

Al Signor Direttore del
Gruppo Operativo Mobile

Ai Signori Direttori delle Scuole di Formazione

Al S.A.D.A.V

e, per conoscenza

All'Ufficio del Capo del Dipartimento
Ufficio dell'Organizzazione e delle Relazioni

Al Dipartimento Giustizia Minorile

LORO SEDI

OGGETTO: art. 1 legge 29 marzo 2001, n. 86, modificato dall'art. 1, comma, 163,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013).
Indennità di trasferimento spettante al personale del comparto
Sicurezza-Difesa.

§. 1 L'articolo 1, comma 163, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di
stabilità 2013), nell'ambito delle misure rivolte al contenimento del costo del

Servizio Bilancio e Contabilità



Ministero della Giustizia

lavoro pubblico, novella la disciplina dei trasferimenti d'autorità del personale delle Forze di Polizia e delle Forze Armate, introducendo il comma 1-bis all'articolo 1 della legge 29 marzo 2001, n. 86 che risulta nel testo così modificato:

"1. Al personale volontario coniugato e al personale in servizio permanente delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, agli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale di cui alla legge 19 maggio 1986, n. 224, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, al personale appartenente alla carriera prefettizia, trasferiti d'autorità ad altra sede di servizio sita in un comune diverso da quello di provenienza, compete una indennità mensile pari a trenta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi di permanenza ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi".

«1-bis. L'indennità di cui al comma 1 nonché ogni altra indennità o rimborso previsti nei casi di trasferimento d'autorità non competono al personale trasferito ad altra sede di servizio limitrofa, anche se distante oltre dieci chilometri, a seguito della soppressione o dislocazione dei reparti o relative articolazioni».

§. 2 Dalla lettura sistematica del novellato articolo 1 della legge 86/2001 consegue che l'indennità di trasferimento è dovuta nei soli casi in cui il trasferimento d'autorità sia disposto ad altra sede di servizio sita in un comune diverso da quello di provenienza e distanti tra loro almeno 10 Km²; di contro, l'indennità, nonché ogni altro rimborso, non compete nel caso in cui il trasferimento, conseguente alla soppressione o dislocazione di reparti, determini un trasferimento *in sedi limitrofe*, anche se distanti oltre 10 chilometri dalla sede originaria.

2.1 Relativamente al significato da attribuire al generico concetto di "sede di servizio limitrofa" che appare prescindere dal territorio comunale e quindi non riferirsi alle sedi ubicate in comuni limitrofi a quello di origine, si comunica che la

² In ordine alla distanza minima tra le sedi, si annota che la giurisprudenza consolidata del Consiglio di Stato, tenuto conto che il beneficio economico del trasferimento di autorità è stato dall'art. 1 della legge 29 marzo 2001, n. 86 parametrato all'indennità di missione (trenta diarie mensili), ha affermato - per assicurare la coerenza dell'ordinamento - il principio di diritto secondo cui deve sussistere il requisito della distanza minima non inferiore ai dieci chilometri tra la sede di provenienza e quella di destinazione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 della legge n. 836 del 1973 (Cons. di Stato, Ad. Plen. 28 aprile 1999, n. 7; Sez. IV, 10 marzo 2004, n. 1156; Cons. Stato, IV, 26 settembre 2008, n. 4637; Ad. Pl. 14 dicembre 2011 n. 23).



Ministero della Giustizia

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, interpellata da questo Generale Ufficio sulla scorta dell'o.d.g. n. 9/05534-bis-B/035 approvato dalla Camera in data 21 dicembre 2012, con nota 25 marzo 2013, prot. n. 0014230, ha chiarito che la disposizione in argomento deve intendersi nel senso che "l'indennità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 86 del 2011, nonché ogni altra indennità e rimborso previsti in caso di trasferimento, non competono nel caso in cui il dipendente sia trasferito - a seguito di provvedimenti di soppressione o dislocazione interessanti il reparto o ente di appartenenza - ad una sede di servizio ubicata in un comune confinante e questo anche nel caso in cui le sedi di servizio distino tra loro più di dieci chilometri".

2.2 In conseguenza di quanto sopra, ai fini della spettanza dell'indennità di trasferimento nei casi di cui al comma 1-bis nel testo vigente della legge 29 marzo 2001, n. 86, la Circolare 30 luglio 2001, n. 3560/6010, è in tal senso integrata.

§. 3 I Signori Provveditori regionali vorranno cortesemente dare la massima diffusione alle dipendenti articolazioni delle presenti istruzioni e vigilare sulla loro corretta applicazione.

3.1 Il Signor Direttore dell'Ufficio dell'Organizzazione e Relazioni del Capo del Dipartimento vorrà cortesemente informare gli Uffici dello Staff e le strutture operative.

Si confida nella consueta collaborazione e si rinnovano sensi di distinta considerazione.

IL DIRETTORE GENERALE

Riccardo Turrini Vita